

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  
LECCE | 6-8 OTTOBRE 2022**

**Mozione per la costituzione di un tavolo di confronto  
tra Istituzioni e Associazioni forensi  
sull'adeguamento delle norme deontologiche  
in materia di pubblicità informativa degli Avvocati**

**presentata da:**

**AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)**

**\* \* \***

**PREMESSO CHE**

L'esercizio dell'attività forense sta attraversando un'intensa e delicata fase di transizione, riconducibile principalmente alle complesse evoluzioni della società contemporanea, che hanno comportato profondi mutamenti nei rapporti personali, economici e culturali, con inevitabili ricadute in ambito istituzionale, professionale e imprenditoriale.

In questo incessante processo di adattamento dell'intero settore della Giustizia, stanno mostrando un impatto sempre più determinante, da un lato, le nuove tecnologie e, dall'altro, i diversi mezzi e forme di comunicazione: infatti, nella logica di una connessione globale, essi - diversamente rispetto al passato - consentono di ampliare e consolidare la competitività degli avvocati ben oltre l'ambito locale del foro di appartenenza, confrontandosi con una platea nazionale e internazionale di Colleghi e di potenziali clienti.

Tale quadro prospettico costituisce sfondo ideale per una professione che - forte delle proprie tradizioni, ma aperta alle innovazioni - deve puntare decisamente su una rinnovata centralità del ruolo dell'avvocato, dentro e fuori i confini nazionali, capace di misurarsi anche con i Colleghi stranieri, sulla base di meccanismi concorrenziali di fonte euro-unitaria.

Ciò consentirebbe di governare, con consapevolezza, il cambiamento in atto, stimolando positivamente una competizione trasparente e intercettando così nuove opportunità lavorative, in virtù di una programmata e razionale diversificazione dei canali di intervento.

Questo percorso deve salvaguardare la formazione generale (sia processuale, sia stragiudiziale) e, nel contempo, essere in grado di valorizzare le (sempre più essenziali) competenze verticali dell'avvocato, la sua esperienza professionale e il suo rapporto fiduciario

con gli assistiti, adottando gli strumenti più corretti - anche dal punto di vista deontologico - per consentirne una proficua comunicazione alla collettività.

#### **CONSIDERATO CHE**

Il nostro ordinamento prevede una disciplina specifica in merito alla pubblicità informativa degli avvocati, che - nel corso degli anni - è stata integrata e modificata, al fine di conformarla alle evoluzioni della società, dei mercati di riferimento e, quindi, dell'attività professionale.

Detta disciplina è contenuta nell'art. 10 della legge professionale n. 247/2012, nonché negli artt. 17, 35 e 57 del codice deontologico: in particolare, il nucleo essenziale della normativa dispone che *“La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive”*.

Tale principio “cardine” deve essere considerato inderogabile, in quanto connaturato al ruolo, all'immagine, alla reputazione e alla funzione stessa dell'avvocato.

Parimenti deve osservarsi per le disposizioni relative al divieto di accaparramento di clientela (art. 37 del codice deontologico), che costituiscono baluardo invalicabile per ogni avvocato, a tutela non soltanto della dignità e del decoro della professione, ma anche della trasparenza nella concorrenza e nei rapporti di colleganza.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

I molteplici fattori di trasformazione della società, la diversificazione dei mercati e il notevole ampliamento della sfera di intervento degli avvocati anche in ambito internazionale suggeriscono una più adeguata concezione della comunicazione in ambito forense.

Essa, nell'ottica di una professione che guarda al futuro con l'intento di ottimizzare le risorse strategiche, deve essere funzionale a consentire una **forma di pubblicità informativa in grado di valorizzare tutte le specifiche competenze del professionista, l'organizzazione dello studio e - non da ultimo - il suo bagaglio esperienziale**, legato principalmente alla clientela assistita e alla tipologia di affari trattati, che rappresentano uno degli aspetti più significativi della professionalità dell'avvocato.

L'importanza di tale ultimo profilo, connesso alla possibilità di dar evidenza (nelle forme adeguate) della pregressa attività nei confronti di clienti specifici, emerge anche dalle dinamiche - ormai diffuse, sia nel settore privato, sia in quello delle pubbliche amministrazioni - che prevedono l'espressa richiesta, da parte del potenziale assistito, del c.d. *“track record”*, ossia di un'indicazione circostanziata circa l'esperienza in una determinata materia e in riferimento ad affari di natura analoga a quella del nuovo mandato.

L'esigenza di poter fornire informazioni oggettive in questo senso è avvertita, con sempre maggiore intensità, non soltanto nell'ambito dei rapporti internazionali, ma in ogni occasione

in cui il riscontro qualificato dell'avvocato - coerentemente con una linea di massima trasparenza - possa essere rilevante per il conferimento dell'incarico da parte del cliente.

È indicativo che - nella logica di una professione che deve operare nel perimetro della concorrenza effettiva - una disciplina di "apertura" sia stata già adottata da altri Paesi dell'Unione Europea (ad es., Austria, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Spagna), che pure hanno un assetto di regolamentazione deontologica affine a quello italiano e naturalmente adesivo alla Carta dei principi fondamentali dell'Avvocato europeo e al Codice deontologico degli Avvocati europei.

Per tale ragione, **è opportuno che si possa avviare, in tempi brevi, un percorso di riforma anche nel nostro ordinamento**, in modo da poter valutare e adottare le migliori opzioni di intervento normativo che, al passo con le disposizioni del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE), possano sostenere la competizione europea anche per gli avvocati italiani.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense, sessione ordinaria, a LECCE, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

#### **CONFERISCE AMPIO MANDATO**

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, nelle sedi competenti e opportune, affinché **si costituisca - quanto prima - un tavolo di confronto tra Istituzioni e Associazioni forensi sull'adeguamento delle norme deontologiche in materia di pubblicità informativa**, anche nella prospettiva di proporre e sostenere iniziative e interventi normativi, che recepiscano i principi sopra illustrati e richiamati.

*[La presente mozione congressuale è stata elaborata con il contributo dell'avv. Francesca M. Zanasi, delegata del foro di Milano]*

Milano, 28 agosto 2022

**AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)**